

La crisi ucraina e il sesto pacchetto di sanzioni

📅 15/06/2022

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, DIRITTO INTERNAZIONALE E COSTITUZIONALE, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

Dando seguito ai cinque pacchetti precedenti¹, in data 3 giugno 2022 il Consiglio ha deciso di imporre un sesto pacchetto² di sanzioni economiche ed individuali senza precedenti nei confronti della Federazione Russa al fine di aumentare ulteriormente la pressione economica e minarne la capacità di condurre la guerra contro l'Ucraina.

Più particolarmente, il Consiglio ha deciso di vietare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento, da un lato, di petrolio greggio trasportato via mare dalla Russia, con un periodo di transizione di sei mesi per i contratti esistenti e le operazioni a pronti e, dall'altro, lato, di prodotti petroliferi raffinati dopo un

periodo di transizione di otto mesi per i contratti esistenti e le operazioni a pronti³. Tenuto conto, peraltro, della situazione geografica degli Stati Membri che dipendono dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Federazione Russa e che, nel breve periodo, non dispongono di valide forniture alternative, il Consiglio ha stabilito che i divieti all'importazione di petrolio greggio non si applichino a quelle mediante oleodotto alla volta di tali Stati Membri. Dopo il periodo di transizione di otto mesi, tuttavia, gli Stati Membri che importano greggio e prodotti petroliferi russi tramite oleodotto non potranno rivenderli ad altri Stati Membri o terzi. A causa di dipendenze specifiche, infine, la Bulgaria, la Croazia e la Repubblica Ceca beneficeranno di deroghe *ad hoc* per un periodo di tempo

¹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 153 del 03.06.2022.

³ Si veda il nuovo articolo 3 quaterdecies del Regolamento 833/2014.

limitato, che consentiranno loro di approntare rotte di approvvigionamento alternative. In ogni caso, al termine di un periodo di graduale adeguamento di sei mesi, agli operatori europei sarà vietato assicurare e finanziare il trasporto di petrolio russo verso Stati terzi⁴.

Dando seguito alla sospensione delle attività di radiodiffusione di Russia Today e Sputnik, il Consiglio ha deciso di sospendere le trasmissioni nell'Unione di altri tre organi di informazione⁵ utilizzati dal Governo russo per promuovere la disinformazione sulla crisi ucraina e destabilizzare gli Stati confinanti. Di conseguenza, tali emittenti non potranno più diffondere contenuti nell'Unione in alcuna forma né partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività intese ad eludere i divieti imposti. In linea con la Carta dei diritti fondamentali, tuttavia, queste misure non impediranno a tali organi di informazione ed al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione (come la ricerca e le interviste).

Il Consiglio ha inoltre introdotto nuove restrizioni all'esportazione.

In primo luogo, è stato aggiornato l'elenco dei prodotti a duplice uso che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare alla volta di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi in Russia, o per un uso in Russia, che possano contribuire al suo rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. Più particolarmente, l'Allegato VII del Regolamento 833/2014 prevede ora 80 nuove sostanze chimiche e attrezzature

chimico/biologiche che potrebbero essere dirottate verso un programma di fabbricazione di armi chimiche o biologiche.

In secondo luogo, il Consiglio ha aggiunto il Regno Unito e la Repubblica di Corea del Sud all'elenco dei c.d. "paesi partner"⁶, ossia quelli che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dall'Unione.

Allineandosi alle più recenti misure introdotte dagli Stati Uniti⁷, infine, il Consiglio ha ampliato ulteriormente l'elenco⁸ delle persone fisiche, di quelle giuridiche e delle entità associate al complesso militare-industriale della Federazione Russa, coinvolte in vari settori sensibili quali, tra gli altri, l'elettronica, le comunicazioni, gli armamenti, l'ingegneria e la ricerca scientifica.

Il Consiglio ha anche introdotto delle nuove misure in materia di servizi finanziari e alle imprese.

In primo luogo, il Consiglio ha escluso altre tre banche russe⁹ dall'organismo SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT*)¹⁰, precludendo loro così la possibilità di effettuare in modo rapido ed efficiente operazioni finanziarie nel mondo.

Il Consiglio, inoltre, ha vietato di prestare servizi contabili, di auditing o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni al Governo russo nonché a persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in

⁴ Si veda il nuovo articolo 3 quindicesimo del Regolamento 833/2014.

⁵ Ossia *Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 e TV Centre International*.

⁶ Si veda il nuovo Allegato VIII del Regolamento 833/2014.

⁷ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁸ Si veda il nuovo Allegato IV del Regolamento 833/2014

⁹ Ossia la *Sberbank*, la *Credit Bank of Moscow* e la *Russian Agricultural Bank*.

¹⁰ Lo SWIFT è un sistema che, collegandole tra loro, consente alle banche di tutto il mondo di spostare denaro in modo rapido e sicuro autorizzando movimentazioni finanziarie in flussi commerciali e investimenti per migliaia di miliardi di dollari. Più particolarmente, lo SWIFT usa dei codici per identificare lo Stato, la banca e la filiale in cui è registrato un conto, di talché quando il denaro viene inviato su un conto bancario all'estero è necessario usare questo codice per assicurarsi che la transazione vada a buon fine.

Russia¹¹. Tale divieto, tuttavia, non si applica, da un lato, alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo né, dall'altro lato, alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, di una persona giuridica,

un'entità o un organismo registrati o costituiti in uno Stato Membro¹².

Il Consiglio, infine, ha deciso di ampliare¹³ l'elenco delle persone e delle entità sottoposti a sanzioni includendovi, tra gli altri, gli alti ufficiali militari coinvolti nelle violazioni dei diritti umani occorse a Bucha e Mariupol, a personalità che sostengono la guerra, e ad imprenditori di spicco e società che operano nel settore della difesa.

¹¹ I servizi legali, tuttavia, non sono inclusi nel divieto.

¹² Si veda il nuovo articolo 5 quindicesimo del Regolamento 833/2014.

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 153 del 03.06.2022.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com